

LA NORMATIVA DELL'INCLUSIONE

Sommario: **1.** Il candidato illustri la storia normativa che ha portato il passaggio dal concetto di integrazione a quello di inclusione - **2.** Il candidato illustri cosa si intende per didattica personalizzata e cosa si intende per didattica individualizzata - **3.** Il candidato illustri il passaggio dalla elaborazione del PEI alle attività didattiche mirate - **4.** Il candidato illustri il concetto di alunni diversamente abili alla luce della normativa scolastica - **5.** Il candidato illustri il Decreto Legislativo n. 66/2017 - **6.** Il candidato si soffermi sulla specificità del Profilo di Funzionamento - **7.** Il candidato descriva la figura dell'insegnante di sostegno - **8.** Il candidato illustri gli aspetti normativi dei gruppi dell'inclusione (GLIR-GIT-GLI) - **9.** Il candidato si soffermi sul Piano per l'inclusione - **10.** Il candidato illustri il processo di istruzione e di integrazione dei diversabili per ordine di scuola - **11.** Il candidato chiarisca i concetti di diagnosi e di profilo dinamico funzionale- **12.** Il candidato illustri il ruolo del docente di sostegno nella normativa scolastica- **13.** Il candidato si soffermi sulla nota MIUR n. 4233/2014 relativa agli alunni stranieri - **14.** Il candidato illustri Le Linee Guida 2014 per l'accoglienza degli alunni stranieri - **15.** Il candidato descriva il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri - **16.** Il candidato illustri la normativa relativa agli alunni stranieri adottati - **17.** Il candidato si soffermi sulla normativa relativa agli alunni ospedalizzati - **18.** Il candidato illustri la normativa sull'istruzione domiciliare

1 Il candidato illustri la storia normativa che ha portato il passaggio dal concetto di integrazione a quello di inclusione

L'integrazione è considerata una tappa fondamentale e di grande civiltà, anche se l'inserimento dei bambini disabili nel contesto scolastico a detta di molti è avvenuto in modo selvaggio. Erano gli anni '70 e il contesto culturale del tempo, si presentava come selettivo, discriminante. È a Don Milani che si deve il motto "I care", che letteralmente traduce: mi importa. In realtà nel suo motto si celava la finalità educativa di una scuola fortemente volta a dare una svolta civile e sociale al mondo dell'istruzione. Da una parte le scuole speciali ghettizzanti e dall'altra una società, poco incline a riconoscere il valore della diversità. È alla psicologia che si deve riconoscere il merito di aver posto l'attenzione dal soggetto, al contesto, all'ambiente. Vigotskji nel parlare di un apprendimento umano impregnato di natura sociale, invita a considera condizione essenziale allo sviluppo. Il coniugio tra disabili e bambini ritenuti normali può realizzarsi a condizione di creare i presupposti che aprono alla relazione che si ispira al paradigma ecologico di U. Bronfenbrenner: lo sviluppo umano è interazione scambievole, complessa tra organismi umani. Quest'ultimo analizzando il contesto, ne riconosce diversi livelli ambientali, di seguito elencati.

- **Microsistemi:** è l'ambiente nel quale l'individuo è inserito e si sviluppa;

- Mesosistema: considera l'interazione delle singole istituzioni quali famiglia e scuola;
- Ecosistema: che guarda alle condizioni di vita, nonché di lavoro.

Si è passati da una prospettiva medica a quella costruttivista ed ermeneutica, che si sofferma sulle condizioni esterne dell'apprendimento. È sempre Vigotskji, che ci parla di zona dello sviluppo prossimale, che intervenendo sul potenziale aspira a condurre a un intervento intenzionato e mirato allo sviluppo individuale. La legge 118/71, apre le porte all'inserimento nelle scuole degli alunni disabili nelle classi comuni e alla istruzione dell'obbligo che deve realizzarsi proprio nelle classi normali, comuni della scuola pubblica, fatta eccezione quando la gravità è tale da comprometterne in toto l'apprendimento. A tutela del diritto all'educazione alla istruzione va ricordato l'art. 28 della medesima legge e che formula in modo più completo ed esaustivo con l'art. 12 comma 2 della legge 104/92. Canevaro, nell'essere critico a riguardo dell'inserimento ribadisce che quando un bambino non si trova bene nel contesto scolastico è stato assimilato, pertanto non si può parlare di vero inserimento. Diversa è la condizione che muove a favorire l'integrazione- che è frutto di un adattamento reciproco.

A seguito della relazione Falcucci, del 1975, si delineano e si chiariscono le diverse lacune presenti nella L. 118 che apre una nuova frontiera, non a caso è definita una *magna charta* dell'integrazione scolastica. È sempre nella relazione che si afferma l'importanza dell'inserimento degli alunni handicappati a partire dalla scuola materna e fino alla scuola media. Questa azione di avvicinamento di tali alunni al mondo delle classi normali, può compiersi a condizione di formare il personale docente. La valorizzazione del disabile come protagonista di un intervento educativo e didattico mirato trova accezione in una prospettiva pedagogica capace di aprirsi ad una relazione sinergica e propositiva. È nel DPR 416, art. 4, e art. 12 che si prevede che il Collegio docenti nella sfera delle sue competenze e a partire dalla programmazione stabilisca criteri di recupero per tutti quei casi di scarso profitto, impiegando anche servizi sanitari e di medicina scolastica, nonché quella socio-psico-pedagogica che le compete. L'handicap è un limite non assoluto ma relativo. Non vi può essere sviluppo senza intenzionalità, senza pianificazione non solo di azioni mirate ma di preparazione del contesto.

- Il diritto all'integrazione scolastica nelle classi (artt. 34, 37 e 38 della Costituzione italiana).
- La realizzazione del trasporto scolastico interamente a carico del Comune.
- La eliminazione delle barriere architettoniche per l'accesso all'edificio scolastico.

Il principio di integrazione si concretizza a seguito della L. 517/77, che porterà alla chiusura definitiva delle classi "differenziali" istituite nel 1962.